



DL 137/2020 (c.d. decreto ristori): principali disposizioni in materia di giustizia

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale del 28.10.2020, n. 269, è stato pubblicato il [decreto legge n. 137 del 28.10.2020](#), recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da [Covid-19](#)" (c.d. decreto ristori).

Il nuovo d.l., in vigore dal 29.10.2020, contiene anche disposizioni **in materia di giustizia**, tra le quali si segnala:

- **ART. 4** (Sospensione delle **procedure esecutive immobiliari nella prima casa**);
- **ART. 23** (Disposizioni per l'esercizio dell'**attività giurisdizionale** nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- **ART. 24** (Disposizioni per la semplificazione delle attività di **deposito di atti, documenti e istanze** nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- **ART. 25** (Misure urgenti relative allo svolgimento del **processo amministrativo**);
- **ART. 26** (Disposizioni in materia di **giudizio contabile** nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica);
- **ART. 27** (Misure urgenti relative allo svolgimento del [processo tributario](#)).

Tra le varie novità ivi previste, si segnalano le seguenti.

- "All'articolo 54-ter, comma 1, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "**fino al 31 dicembre 2020**". **E' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare**, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto **l'abitazione principale del debitore**, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (**art. 4, d.l. 137/2020**).

- “Le **udienze** dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico **possono celebrarsi a porte chiuse**, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale” (art. 23, comma 3, d.l. 137/2020).
- “Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di **separazione consensuale** di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di **divorzio congiunto** di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal **deposito telematico di note scritte** di cui all'articolo 221, comma 4, del [decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77](#), nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare” (art. 23, comma 6, d.l. 137/2020).
- “In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del [decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77](#), il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario” (art. 23, comma 7, d.l. 137/2020).
- “Nei procedimenti civili e penali le **deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto” (art. 23, comma 9, d.l. 137/2020).
- “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 221 del [decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77](#), in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli **arbitrati rituali** e alla magistratura militare” (art. 23, comma 10, d.l. 137/2020).
- “Per tutti gli **atti, documenti e istanze** comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il **deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata** inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio” (art. 24, comma 4, d.l. 137/2020). “Ai fini dell'**attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata** ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del

fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio" (art. 24, comma 5, d.l. 137/2020).